GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

2 1 DIC. 2001

ADDI' 2 1 DIC 212 - ROMA, S	2001 NELI I E' RIUNITA	LA SEDE DELLA REGION LA GIUNTA REGIONALE	E LAZIO. IN V , COSI' COSTI	/IA CRISTOFORO COLOMBO, TUITA:	
		Presidente	GARGANC	Giulio Assesso	10
STORACE SIMEONI	Francesco Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI		
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA		
AUGELLO	Andrea	19	SAFONARO	Francesco "	
CIARAMELLETTI	Luigi	99	SARACENI		
DIONIST	Armando	w .	VERZASCHI	Marco "	
FORMISANO	Anna Teresa	MS.			
ASSENTE: IANNARILLI -					
	DĒ:	LIBERAZIONE N° 2	1040		
OGGETTO: Misure urgenti in campo oncologico -Farma					-
_					-

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTO l'art. 2 del d.l.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

VISTO il D.M 18 febbraio 1999 che prevede che i farmaci antiblastici iniettabili, di cui all'allegato 2 dello stesso, sono erogabili a carico del S.S.N. esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare.

CONSIDERATO che numerosi assistiti residenti nella Regione Lazio ricorrono per trattamenti chemioterapici con tali farmaci a strutture private non accreditate della regione;

CONSIDERATO che la fornitura dei farmaci antiblastici iniettabili rientra nei livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti i cittadini della regione ai sensi dell'art.1 del d.l.vo 502/92 e successive modificazioni;

RITENUTO che, nelle more dell'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, debba essere assicurata la formitura di detti farmaci agli assistiti residenti nella regione che si sottopongono a trattamenti chemioterapici presso strutture private non accreditate;

RITENUTO, peraltro, che tale fomitura debba essere garantita per il tramite dell'Azienda USL di residenza dell'assistito cui dovrà riferirsi la struttura di ricovero;

all'unanimità



DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente accolte:

- La fornitura di farmaci antiblastici iniettabili, ai soggetti in trattamento presso strutture private non accreditate è a carico del SSR, secondo le modalità di seguito indicate:
 - la richiesta di tali farmaci, sottoscritta dallo specialista oncologo della struttura privata non accreditata dovrà pervenire al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di residenza dell'assistito;
 - il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di residenza del paziente e lo specialista oncologo concorderanno le quantità di farmaci necessarie per ciascun ciclo di terania;
 - i farmaci antiblastici iniettabili, in considerazione della loro peculiarità, dovranno essere dispensati dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di residenza del paziente direttamente alla struttura di ricovero, che a tal fine comunicherà il nominativo del personale addetto al ritiro e specificamente autorizzato dal Direttore Sanitario:
 - la struttura di ricovero dovrà assicurare il trasporto dei medicinali dal servizio farmaceutico nonché la corretta conservazione ed erogazione degli stessi, nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla norme vigenti in materia.
- 2. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a :
 - Vigilare sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni da parte delle strutture private;
 - Comunicare trimestralmente i dati all'Assessorato alla Sanità relativi alle forniture di cui alla presente delibera –Dipartimento Servizio Sanitario Regionale Area Pianificazione- secondo direttive che saranno successivamente emanate.
- 3. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e non implicano il riconoscimento del rimborso delle spese sino a tale data sostemute dai pazienti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio al fine di darne notizia a tutti i soggetti interessati.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE